SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 settembre 2012**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

Ministero della salute

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Vancea Ioana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09266)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Postavaru Alina Giorgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09267)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Danciu Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09268)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Albu Valerica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A09269)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Butucea Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09270)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Plesca Ruslan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09271)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Florea Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A09272)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gloghean Adriana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09273)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09274)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Paganini Noelia Lorena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09275)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Mallia Minio Giovanni Pietro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09276)*

DECRETO 2 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Forno De Rosas Giampiero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. *(12A09277)*

DECRETO 2 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Pirosanto Bernal Martin Ignacio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ottico. *(12A09278)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Narcisa Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09279)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Cumpata Ioana Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09280)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Cocut Jianu Petronela Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09281)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Capraru Lia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09282)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Viorel Leunte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A09283)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Alexandru Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09284)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Claudiu Isac Macarie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(12A09285)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Raina Mateeva Loulankova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A09286)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Mihai Dorian Dragulesu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(12A09287)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Ionel Danut Cliciovan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(12A09288)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gela Ciobanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A09289)*

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Marius Papurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(12A09290)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Hörr Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09291)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Kretzschmar Ute Susann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09292)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Grüger Carolin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09293)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Nestler Miriam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09294)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Szymkowiak Kristin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09295)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Schmidt Silke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09296)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Simon Szabo' Melinda Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09297)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Del Rosario Perez Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09298)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Limbach Ralf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A09299)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Niederwolfsgruber Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(12A09300)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Thum Klaus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(12A09301)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Erschbamer Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(12A09302)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Posoiu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09303)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09304)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ciolpan Niculina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09305)*

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Banu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09306)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Stefan Riml, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. *(12A09307)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Judith Kristler-Pallhuber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A09308)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in otorinolaringoiatria. *(12A09309)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Verena Plattner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(12A09310)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Christian Ladurner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A09311)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Raymond Guy Landgraaf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A09312)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Markus Gotwald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(12A09313)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Maria De La Herranz Guerrero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A09314)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Sandra Maria Ruiz Restrepo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09315)*

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Zalloum Charbel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09316)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Sandulescu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09317)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Simion Alexandru Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09318)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Simion Dragos-Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09319)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Stanisin Srbinca Crina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09320)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Lasek Marzena Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09321)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ameglio Isabelle Mariangela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A09322)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Klos Dariusz Krzysztof, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09323)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Kaneva Maya Toshkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09324)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Shahid Morvarid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09325)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Russi Robayo Gloria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09326)*

DECRETO 8 agosto 2012.

Rettifica al decreto di riconoscimento alla sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A09327)*

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Morillo Valdivia De Uriarte Luisa Bartola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09328)*

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Marin Catalin Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09329)*

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09330)*

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Neiconi Lamîita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09331)*

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Marcel Pasaniuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A09332)*

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Evelien De Vliegher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A09333)*

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Mitrea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09334)*

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Munteanu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09335)*

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Mancas Romeo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09336)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 agosto 2012.

Modifica della definizione di "rifacimento", per gli impianti di cogenerazione, contenuta nel decreto 5 settembre 2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare:

l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione;

l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002);

Vista la direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/Cee;

Vista la direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/Cee del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/Cee», ed in particolare:

l'art. 3 che, avvalendosi della facoltà riconosciuta agli Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della Cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche: *Car)*, stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni;

l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricità da Car designando il Gestore dei servizi elettrici - Gse Spa quale soggetto incaricato di rilasciarla;

l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla Car l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia elettrica e del gas;

l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;

l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee» (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera *t)* e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (di seguito: legge n. 99/2009) ed in particolare l'art. 30 comma 11 che:

a) prevede che il regime di sostegno previsto per la Car di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 20/2007 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti;

b) indica che il regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri dell'Unione europea, al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;

c) prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici economici per la Car di cui al medesimo comma, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno di-

ritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge n. 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, purché, in ciascuno degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio;

Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo n. 20/2007;

Visto il decreto 5 settembre 2011 del Ministro dello sviluppo economico che definisce il nuovo regime degli incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento, in attuazione dell'art. 30 della legge n. 99/2009;

Considerato che il citato decreto 5 settembre 2011 disciplina l'incentivazione, oltre che per i nuovi impianti, anche per i rifacimenti di impianti esistenti, secondo la definizione di «rifacimento» recata dall'art. 2, lettera b;

Considerato che il concetto alla base della definizione di «rifacimento» di cui al suddetto art. 2, lettera b, si basa sull'onere degli interventi impiantistici effettuati rispetto alla situazione quo ante e che tale concetto può essere mutuato anche su unità sottoposte ad interventi che comportino l'istallazione di nuovi componenti non presenti nella precedente configurazione o su unità costituite da una pluralità di componenti, come evidenziato di seguito;

Tenuto conto della necessità di integrare la definizione di «rifacimento» vigente per interventi che comportano l'installazione di componenti non presenti nell'unità prima dell'intervento e che ne modificano l'assetto impiantistico, realizzando un ciclo combinato laddove era presente un ciclo semplice (costituito da una turbina a vapore o da una turbina a gas con annessa caldaia a recupero);

Tenuto conto della necessità di integrare la definizione di «rifacimento» vigente, in quanto non adatta alle unità di cogenerazione costituite da una pluralità di componenti della stessa tipologia, operanti nell'ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell'unità dedicato alla produzione di energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

La definizione di «rifacimento», contenuta all'art. 2 lettera b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, è integrata aggiungendo alla fine i seguenti periodi:

Quando una unità di produzione è costituita da una turbina a vapore, si considera «rifacimento» l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti l'istallazione di una turbina a gas e di una caldaia e recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a monte della turbina a vapore, purché la turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla potenza della preesistente turbina a vapore. Parimenti si considera rifacimento l'istallazione di una turbina a vapore e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina a gas, purché la turbina a vapore sia tale da intercettare almeno la totalità del carico termico espresso dalla turbina a gas e sia dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso in cui siano presenti più componenti delle tipologie turbina a vapore, turbina a gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene riferito alla pluralità dei componenti.

Quando una unità di produzione cogenerativa è costituita da una pluralità di componenti della stessa tipologia operanti nell'ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell'unità dedicato alla produzione di energia elettrica, si considera «rifacimento» l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unità di produzione in esercizio da almeno dodici anni, di sostituzione di uno o più componenti delle tipologie turbina a gas o turbina a vapore con componenti nuovi, a condizione che la potenza dei nuovi componenti sia pari o superiore al 45% della potenza dell'unità prima dell'intervento.

Roma, 8 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

12A09633

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DECRETO 20 febbraio 2012.

Interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori - Annualità 2009.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone;

Visto l'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 2, comma 41, indica che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati;

Visto l'allegato «A» dell'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2010, che detta i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori;

Visti in particolare gli articoli 7 ed 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010, che disciplinano le modalità di valutazione dei progetti;

Visto altresì l'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010, a seguire solo d.P.C.M., che disciplina la procedura per l'adozione del decreto di individuazione degli interventi riferiti all'annualità 2009, stabilendo che gli interventi ammessi a finanziamento sono individuati sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati;

Visto l'elenco degli interventi proposti come ammissibili al finanziamento dal Dipartimento per gli affari regionali, trasmesso, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale *pro tempore*, in data 20 settembre 2011, ai fini dell'adozione del decreto di cui al citato articolo 9;

Visto che nel predetto elenco non è stato inserito l'intervento del comune di Isole Tremiti in quanto pervenuto il 30 settembre 2011 e quindi successivamente alla data di conclusione dell'istruttoria e di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del d.P.C.M.;

Ritenuto che il mancato inserimento dell'intervento del comune di Isole Tremiti nel citato elenco di cui all'articolo 7, comma 2, sia da condividere in riferimento alla non tempestiva presentazione dello stesso;

Ritenuto che l'elenco degli interventi proposti come ammissibili al finanziamento dal Dipartimento per gli affari regionali sia da condividere con la sola esclusione dell'intervento proposto dal comune di Capraia Isola, in quanto non pienamente riconducibile ai settori di intervento indicati dall'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007, ed in particolare al settore della concorrenza cui ha fatto riferimento il Comune;

Ritenuto pertanto di non poter ammettere al finanziamento l'intervento proposto dal comune di Capraia Isola;

Ritenuto di ammettere il progetto presentato dal comune di Capri in data 18 luglio 2011, prot. 12242, in quanto lo stesso Comune in data 29 luglio 2011 ha rinunciato all'altro progetto, inoltrato nella stessa data 18 luglio 2011, con prot. 12243, e, a seguito della rinuncia, risulta rispettato il criterio indicato nell'articolo 6, comma 4, del d.P.C.M., sulla presentazione di un unico progetto;

Ritenuto anche di ammettere il progetto presentato dal comune di Ustica in data 20 luglio 2011, in quanto la presentazione risulta tempestiva e quindi, secondo i principi che disciplinano il procedimento amministrativo, formulata quando il Comune era ancora titolare del diritto a proporre il progetto da sottoporre a valutazione, e considerato altresì che lo stesso Comune, in data 10 agosto 2011, ha rinunciato al progetto presentato in data 19 luglio 2011, per cui risulta rispettato il criterio indicato nell'articolo 6, comma 4, del d.P.C.M., sulla presentazione di un unico progetto;

Ritenuto di condizionare l'ammissione del progetto del comune di Barano d'Ischia al positivo espletamento della procedura di concessione delle opere mediante project financing, e la liquidazione all'effettivo affidamento delle opere che ne garantisca la proprietà al Comune e la gestione al vincitore della gara;

Visto che il progetto del comune di Capoliveri per l'annualità 2009, non risulta scorporabile da quello del 2008 in quanto il complessivo progetto è già stato appaltato;

Ritenuto di ammettere il progetto del comune di Capoliveri considerando sufficiente la distinzione delle opere e delle spese relativa a ciascuna annualità nei due documenti non rivestiti della forma tecnica del progetto, in considerazione della specificità del presupposto - appalto in corso dell'unico progetto - e delle garanzie fornite dallo stesso Comune di copertura dell'intera quota residua del costo dei lavori, nel caso che uno dei due finanziamenti, 2008 o 2009, non gli venga riconosciuto;

Ritenuto peraltro, di condizionare la liquidazione al comune di Capoliveri del saldo del 30% di ciascuna annualità, alla realizzazione del 70% del complessivo progetto;

Ritenuto di condizionare l'ammissione del progetto del comune di Isola del Giglio al positivo parere dell'Autorità di bacino competente;

Ritenuto di condizionare l'ammissione del progetto del comune di Lacco Ameno agli esiti della indagine giudiziaria pendente e alla soluzione delle problematiche tecniche, relative al progetto del 2008, aventi ripercussioni anche sul progetto 2009;

Ritenuto altresì di condizionare l'ammissione del progetto del comune di Santa Marina Salina all'«acquisto area» da parte del Comune;

Vista la previa intesa con gli enti locali interessati, indicata dall'articolo 9 citato, acquisita con silenzio assenso sulla richiesta in data 7 febbraio 2012 del Dipartimento per gli affari regionali;

Visto peraltro che il comune di Santa Marina Salina, con nota prot. 995, del 14 febbraio 2012, non ha ritenuto di esprimere l'intesa sullo schema di decreto trasmesso con nota DAR del 7 febbraio 2012, chiedendo un approfondimento in merito alla valutazione di non ammissibilità della voce per «acquisto area»;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere a ulteriori valutazioni e verifiche e che quindi il progetto del comune di Santa Marina Salina sarà oggetto di un successivo provvedimento, così come indicato nella citata nota DAR del 7 febbraio 2012;

Vista la nota del comune di Rio Marina prot. 1075 del 14 febbraio 2012, con la quale il Comune esprime la propria intesa;

Visto altresì che con precedente nota prot. 1027 dell'11 febbraio 2012, confermata anche con la successiva nota del 14 febbraio, il Comune ha chiesto, peraltro, che il finanziamento allo stesso destinato venga reintegrato della quota parte originariamente non richiesta, per consentire l'adeguamento del progetto alle modalità esecutive indicate nelle Direttive emanate dalla Regione Toscana a seguito degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito l'Isola d'Elba;

Ritenuto che la richiesta del comune di Rio Marina sia meritevole di accoglimento in relazione alle finalità migliorative del progetto che la sostanziano, ma che sia necessario altresì procedere ad una integrazione dell'istruttoria e che pertanto l'ammissione del progetto debba essere condizionata alla positiva valutazione delle integrazioni che saranno apportate al progetto;

Ritento di dimensionare il finanziamento al contributo richiesto del comune di Campo nell'Elba - dal comune di Carloforte - dal comune di Lipari - dal comune de La Maddalena - dal comune di Malfa, che risulta inferiore alla quota indicata nel decreto del Capo del Dipartimento del 12 maggio 2011;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43/bil, in data 16 marzo 2011, con il quale, tra l'altro, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011, è disposta la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 447, «Fondo di sviluppo delle isole minori», sia in termini di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dall'avanzo di esercizio al 31 dicembre 2010 di 40.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000 relativi all'anno 2008 e 20.000.000 relativi all'anno 2009;

Visto l'impegno di spesa assunto per euro 20.000.000,00 sul capitolo 447 del CR7 - Affari regionali - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Registrato in conto impegni al n. 14991 cap. 447 e F. 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, annualità 2009, progetti e relativi importi, tenuto conto dell'esclusione degli interventi del comune di Isole Tremiti e del comune di Capraia Isola per le motivazioni indicate in premessa, sono individuati - fatte salve le condizioni di cui al successivo articolo 2 - nella successiva tabella.

2. Alla spesa si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nel capitolo n. 447 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, CR 7 - Affari regionali.

	COMUNE	TITOLO DEL PROGETTO	IMPORTO AMMESSO (in euro)	RIFERIMENTO
1	**ANACAPRI**	Progetto di recupero e valorizzazione Eden Paradiso - I° stralcio funzionale, 2° lotto	424.975,93	
2	**BARANO D'ISCHIA**	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alle energie rinnovabili, con individuazione di aree per ottenere un sistema di energie rinnovabili compatibile con le caratteristiche delle isole minori	431.737,03	Ammissione condizionata al positivo espletamento della procedura di concessione mediante project financing e all'effettivo affidamento delle opere che ne garantisca la proprietà al Comune e la gestione al vincitore della gara.
3	**CALASETTA**	Completamento infrastrutture aree P.I.P	452.980,11	
4	**CAMPO NELL'ELBA**	Completamento della riqualificazione di Viale degli Etruschi e primo stralcio di via per Portoferraio.	523.522,78	
5	**CAPOLIVERI**	Ristrutturazione del locale comunale sito in via Circonvallazione (ex cinema Flamingo) da destinare a teatro e sala comunale.	421.057,68	La liquidazione del saldo del 30% è condizionata alla realizzazione del 70% del complessivo progetto.
6	**CAPRI**	Realizzazione di tre campi fotovoltaici su edifici scolastici.	426.771,77	
7	**CARLOFORTE**	Osservatori del paesaggio: San Pietro, Isola degli Sparvieri – Proposta per la realizzazione di punti di osservazione privilegiati del paesaggio.	670.000,00	
8	**CASAMICCIOLA TERME**	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alle energie rinnovabili, con individuazione di aree per ottenere un sistema di energie rinnovabili compatibile con le caratteristiche delle isole minori - I lotto..	385.801,90	
9	**FAVIGNANA**	Lavori di completamento della rete fognante e realizzazione dell'impianto di sollevamento e riqualificazione del lungomare Duilio.	959.600,33	
10	**FORIO**	Pavimentazione e realizzazione sottoservizi nel tratto viario Via San Antonio Abate - Piazza San Vito.	548.743,02	
11	**ISCHIA**	Riqualificazione urbana ed ambientale di Via M. Mazzella ed altre strade comunali.	556.658,85	

12	**ISOLA DEL GIGLIO**	Realizzazione di una strada di collegamento tra Giglio Campese e località Allumiere.	682.028,70	Condizionato al positivo parere dell'Autorità di bacino competente.
13	**LA MADDALENA**	Cittadella Sportiva Località Moneta - realizzazione di una palestra.	1.480.000,00	
14	**LACCO AMENO**	Approdo turistico denominato "Marina del Capitello". Banchinamento della scogliera.	319.727,00	Condizionato dall'esito della indagine giudiziaria pendente e alla soluzione delle problematiche tecniche relative al progetto.
15	**LAMPEDUSA LINOSA**	Lavori urgenti presso l'Istituto comprensivo "Luigi Pirandello" Plesso C in Lampedusa.	766.496,42	
16	**LENI**	Riqualificazione del centro abitato e dei nuclei sparsi di Leni – II stralcio funzionale..	307.813,02	
17	**LIPARI**	Riqualificazione della frazione di Canneto - Marina Garibaldi - nell'isola di Lipari.	1.803.500,00	
18	**MALFA**	Lavori di realizzazione di un parcheggio in via Piccolo Torrente. 2° stralcio funzionale.	309.000,00	
19	**MARCIANA**	Messa in sicurezza di tratto stradale nel centro abitato della frazione di Procchio e riqualificazione dell'area urbana denominata "Salotto di Procchio".	424.344,82	
20	**MARCIANA MARINA**	Adeguamento funzionale e cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà comunale "Braschi" di Marciana Marina – 2° lotto funzionale.	276.928,64	

21	**PANTELLERIA**	Lavori di messa in sicurezza del tratto di strada compreso fra Buccuram e Scauri.	805.126,08	
22	**PONZA**	Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili.	667.962,30	
23	**PORTO AZZURRO**	Completamento degli arredi di piazza Matteotti affiancata sull'approdo turistico e rifacimento lastricato e sottoservizi piazza Matteotti/lato via Solforino, 2° fase.	329.274,96	
24	**PORTO VENERE**	Lavori di completamento della rete idrica a servizio dell'Isola Palmaria.	375.538,12	
25	**PORTOFERRAIO**	Ristrutturazione della rete fognaria e della viabilità in Via del Carburo a Portoferraio.	775.062,61	
26	**PROCIDA**	Arredo Urbano dell'isola di Procida - stralcio funzionale di completamento.	572.585,28	
27	**RIO MARINA**	Realizzazione di un parcheggio pubblico Loc. Vignera - Comune di Rio Marina.	330.911,16	Condizionato alla valutazione della integrazione
28	**RIO NELL'ELBA**	Progetto di recupero del sito archeologico della grotta di San Giuseppe – Rio nell'Elba.	304.282,43	
29	**SANT'ANTIOCO**	Completamento Cine Teatro Savoia.	760.494,83	
30	**SERRARA FONTANA**	Lavori di riqualificazione viabilità e recupero patrimonio edilizio comunale.	310.200,55	
31	**USTICA**	Riqualificazione urbana mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, degli impianti interrati e opere di arredo urbano. I° stralcio funzionale largo Armeria e aree limitrofe.	441.281,42	
32	**VENTOTENE**	Opere di adeguamento di un edificio pubblico esistente per ecocentro a sostegno della raccolta differenziata dei RSU con annesso centro didattico per l'educazione ambientale e la divulgazione della cultura contadina isolana.	407.628,06	
	totale		18.252.035,80	

Art. 2.

1. L'ammissione del progetto del comune di Barano d'Ischia è condizionata al positivo espletamento della procedura di concessione delle opere mediante project financing, e la liquidazione è condizionata all'effettivo affidamento delle opere che ne garantisca la proprietà al Comune e la gestione al vincitore della gara.

2. La liquidazione del saldo del 30% di ciascuna annualità in favore del comune di Capoliveri, è condizionata alla realizzazione del 70% del complessivo progetto.

3. L'ammissione del progetto del comune di Isola del Giglio è condizionata al positivo parere dell'Autorità di bacino competente.

4. L'ammissione del progetto del comune di Lacco Ameno è condizionata agli esiti della indagine giudiziaria pendente e alla soluzione delle problematiche tecniche, relative al progetto del 2008, aventi ripercussioni anche sul progetto 2009.

5. L'ammissione del progetto del comune di Rio Marina è condizionata alla positiva valutazione tecnica dell'adeguamento del progetto relativo a «Realizzazione di un parcheggio pubblico in località Vignera» alle modalità esecutive indicate nelle Direttive emanate dalla Regione Toscana a seguito degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito l'Isola d'Elba.

6. Il finanziamento dei progetti presentati dal comune di Campo nell'Elba - dal comune di Carloforte - dal comune di Lacco Ameno - dal comune di Lipari - dal comune de La Maddalena - dal comune di Malfa, è dimensionato al contributo richiesto che risulta inferiore alla quota indicata nel decreto del Capo del Dipartimento del 12 maggio 2011.

Art. 3.

1. Con successivi decreti del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sarà asseverato l'avveramento delle condizioni di ammissione e liquidazione sopra indicate.

2. Il progetto del comune di Santa Marina Salina sarà oggetto di successive valutazioni e verifiche, in considerazione della richiesta di approfondimenti in merito alla voce «acquisto area» inoltrata dal Comune con nota prot. 995 del 14 febbraio 2012, al termine dell'istruttoria si procederà nuovamente secondo le indicazioni recate dall'articolo 9 del d.P.C.M.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2012
Registro n. 7, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 327

12A09591

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano). Varianti e modifiche del quadro economico (CUP E51I0400001007). (Deliberazione n. 84/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Considerato in particolare che alla predetta «Struttura tecnica di missione» è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'art. 7, comma 1, ha autorizzato per l'anno 2007 la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea C della metropolitana della città di Roma;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, che all'art. 1, comma 11;

istituisce un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto 19 agosto 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*G.U.* n. 267/2009) recante modalità di ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1, comma 11 del citato decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, pari ad 300 milioni di euro;

Visto il decreto 30 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*G.U.* n. 258/2010), che ripartisce il Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, per un ammontare complessivo di 179,5 milioni di euro, suddividendolo per categorie d'impresa e destinando 11,2 milioni di euro a Roma Metropolitane S.r.l.;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 20, che prevede la nomina di Commissari straordinari che vigilino sull'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione delle opere;

l'art. 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001 autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284/2011 - SO 251) che all'art. 41, comma 4, prevede che le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la Metropolitana C, la Metropolitana B1 ed il Grande Raccordo Anulare;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 65 (*G.U.* n. 258/2003), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini–Venezia), della tratta T3 (Venezia–S. Giovanni) nonché della tratta T6A (Alessandrino – bivio di Torrenova) della linea C della metropolitana di Roma, individuando il «tracciato fondamentale» nelle tratte da T2 a T6 sino al bivio di Torrenova (tratta T6A), nella tratta T7 (Torrenova-Pantano) e nel deposito-officina Graniti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche

come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei «sistemi urbani», conferma gli interventi che riguardano la città di Roma;

Viste le successive delibere 20 dicembre 2004, n. 105 (*G.U.* n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (*G.U.* n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (*G.U.* n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (*G.U.* n. 264/2006), 28 giugno 2007, n. 46 (*G.U.* n. 5/2008), 3 agosto 2007, n. 71 (*G.U.* n. 41/2008 S.O.), 9 novembre 2007, n. 112 (*G.U.* n. 72/2008 S.O.), 31 luglio 2009, n. 64 (*G.U.* n. 5/2010) e 22 luglio 2010, n. 60 (*G.U.* n. 52/2011), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al citato tracciato fondamentale della linea C della Metropolitana di Roma e i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Vista la nota 5 gennaio 2012, n. 733, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Linea C Metropolitana di Roma - Movimentazione delle terre da scavo e varianti aggiuntive con rimodulazione del quadro economico»;

Vista la nota 12 gennaio 2012, n. 1559, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 19 gennaio 2012, n. 64/SP e n. RA/3450, con cui la Regione Lazio e il Comune di Roma si sono espressi in merito al cofinanziamento di competenza;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della seduta del 20 gennaio 2012 di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato, che sulla base della predetta proposta, questo Comitato, nella seduta del 20 gennaio 2012 ha approvato, con delibera n. 1, varianti e modifiche del quadro economico relativo alla linea C della metropolitana di Roma, tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano);

Considerato che la citata delibera n. 1/2012, inviata per il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti con nota n. 1619 del 17 aprile 2012, è stata oggetto di istanza di ritiro, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 13 giugno 2012, n. 22199, al fine di integrare la documentazione istruttoria;

Vista la nota 9 luglio 2012, n. 25419, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la citata documentazione istruttoria:

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che in conformità al «Piano di Utilizzo delle Terre» approvato nel 2007 dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, era previsto che il materiale di escavo di gallerie, pozzi e stazioni fosse utilizzato per il ripristino morfologico dell'area in località Massimina – Maglianella di Sotto, fortemente degradata dalle intense attività estrattive;

che con le modifiche al citato decreto legislativo n. 152/2006 apportate dal decreto legislativo n. 4/2008, alle terre provenienti dalle gallerie scavate con Tunnel boring machine (TBM) è stato attribuito il codice CER «Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione – rifiuti non specificati altrimenti», con la conseguenza che tali materiali devono essere trasportati mediante mezzi speciali alla discarica di Porta Medaglia, per consentire l'attuazione del ciclo di biodegradazione degli additivi utilizzati nello scavo con TBM;

che i tempi necessari alla procedura di autorizzazione della discarica, non compatibili con la continuità dei lavori di costruzione della linea, hanno fatto sì che si dovessero realizzare piazzali temporanei di stoccaggio e attività di gestione dei materiali di escavo presso gli ingressi dei pozzi TBM di Malatesta e Giardinetti. Più in dettaglio, per effetto dei citati sopravvenuti obblighi di legge, si è resa necessaria una variante sostanziale — ai sensi dell'articolo n. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 — al progetto definitivo delle tratte T4 - T5 e T6A, consistente nelle seguenti specifiche attività:

adeguamento della discarica dedicata di Porta Medaglia, incluse le strade di accesso (circa 2,5 *km)*, le vasche di trattamento terre, gli impianti per il trattamento dei liquidi e il ricoprimento finale della discarica;

trasporto dei materiali alla suddetta discarica effettuato con automezzi con cassone speciale, a tenuta idraulica;

realizzazione di due aree dedicate, rispettivamente presso l'imbocco TBM a Giardinetti e il pozzo TBM Malatesta, ad accogliere temporaneamente le terre provenienti dalla scavo delle gallerie, alla gestione dei materiali e al successivo ripristino dell'area;

trasporto e smaltimento a discarica fuori dei confini regionali (per assenza di idonei siti) di parte del materiale che non può essere smaltito nella discarica di Porta Medaglia in quanto classificato rifiuto speciale non pericoloso;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aperto la Conferenza di Servizi sulla variante citata in data 3 agosto 2011 e che questa si è conclusa il 28 settembre 2011;

che, in data 14 ottobre 2010, la Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/69 ha espresso parere favorevole in merito alla predetta variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo subordinatamente alle seguenti condizioni:

il prezzo per il conferimento dei materiali in discarica a Porta Medaglia fosse applicato anche per la tratta T3 senza alcun ulteriore onere, in quanto la discarica è già dimensionata per accogliere il materiale di escavo con TBM relativo alla citata tratta;

la realizzazione e gestione dell'area dedicata presso l'imbocco TBM di Giardinetti, che configura opere e attività non programmabili, fosse da trattare come lavori e attività in economia sulla base dei mezzi d'opera, dei materiali e del personale impiegato, detraendo l'onere per attività di movimentazione che l'appaltatore avrebbe dovuto in ogni caso sostenere per movimentare le terre prima dell'invio in discarica a prescindere dalla classificazione;

la realizzazione e gestione dell'area dedicata presso l'imbocco TBM di Malatesta si configurasse quale attività di normale movimentazione terre prima dell'invio a discarica, e quindi fosse già compensata contrattualmente. In caso di diversi oneri da stoccaggio questi avrebbero dovuto essere quantificati in economia;

il nuovo prezzo per il conferimento delle terre in «discarica per rifiuti speciali» fosse riconosciuto solo per le quantità effettivamente riscontrate e documentate e applicato per distanze superiori a 180 Km e rideterminato in caso di distanze minori;

che il parere della sopra citata Commissione indica quindi come ammissibile nella sua interezza l'importo proposto per il conferimento in discarica a Porta Medaglia, mentre gli altri importi per le altre attività oggetto della variante possono essere assunti nel quadro economico solo come limite massimo di spesa, e i relativi oneri quantificati e liquidati sulla base di quanto esposto al punto che precede;

che, con nota 21 giugno 2012, n. 19357, il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, ha comunicato che le varianti oggetto dell'istruttoria alla base della citata delibera n. 1/2012, non possono ritenersi soggette alla procedura di verifica dell'interesse archeologico prevista dall'art. 169 comma 5, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e dall'allegato XXI al decreto legislativo medesimo;

che, a partire dal 2010, il Soggetto aggiudicatore, Roma Metropolitane, ha approvato direttamente altre varianti, per un importo complessivo di 34 milioni di euro (IVA inclusa), le cui motivazioni possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali a seguito di ritrovamenti archeologici;

adeguamenti impiantistici connessi con la sicurezza degli operatori;

imprevisti idrogeologici e geologico - strutturali, questi ultimi connessi con la «Variante S.Giovanni»;

deviazioni di pubblici servizi;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore è confermato in Roma Metropolitane S.r.l.;

che la realizzazione del tracciato fondamentale della linea C della metropolitana di Roma è stata affidata a Contraente generale, individuato il 3 marzo 2006 a seguito di gara nella A.T.I. tra Astaldi S.p.A, Vianini lavori S.p.A., Consorzio cooperative costruzioni, Ansaldo trasporti sistemi ferroviari S.p.A. poi costituitasi nella società di progetto Metro C S.c.p.a.;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2008 e s.m.i. è stato nominato il Commissario straordinario per la prosecuzione ed il completamento della linea metropolitana di Roma e Napoli nella persona del Dott. Roberto Cecchi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il quadro riepilogativo in termini d'investimento complessivo della variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A, consistente nelle seguenti specifiche attività è il seguente:

(milioni di euro)

Tratta T4-5 – San Giovanni – Alessandrino	
Variazioni Importo Lavori	31,5
di cui oneri della sicurezza	*6,5*
Variazioni: Progettazione Definitiva ed Esecutiva Direzione Lavori Verifiche DL ex art. 124 DPR 554/99 Coordinamento sicurezza Controllo qualità	1,5
Totale Somme C.G.	33,0
Somme a disposizione del Soggetto Aggiudicatore	
Accantonamento oneri da NP.C.224.a (Imprevisti)	2,5
Attività di Alta Sorveglianza e Collaudi	0,5
Totale Somme S.A.	3,0
I.V.A. (10-20-21%)	3,6
Totale Tratta T4-5	**39,6**
Tratta T6A – Alessandrino – Giardinetti	
Variazioni Importo Lavori	13,4
di cui oneri della sicurezza	*2,8*
Variazioni: Progettazione Definitiva Progettazione Esecutiva Direzione Lavori Verifiche DL ex art. 124 DPR 554/99 Coordinamento sicurezza Controllo qualità	0,6
Totale Somme C.G.	14,0
Somme a disposizione del Soggetto Aggiudicatore	
Attività di Alta Sorveglianza e Collaudi	0,2
I.V.A. (10-20-21%)	1,5
Totale Tratta T6A	**15,7**
TOTALE VARIANTE	**55,3**

che la ripartizione delle quote di finanziamento è la seguente:

(milioni di euro)

	Totale	**Stato**	**Roma Capitale**	**Regione Lazio**
Tratta T4-5	39,6	27,7	11,9	-----
Tratta T6A	15,7	11,0	2,8	1,9
Totale	55,3	38,7	14,7	1,9

che il Ministero istruttore segnala che, a valere sui contributi già assegnati dal CIPE con la delibera n. 65/2003, risultano disponibili maggiori importi, in termini di incremento del capitale mutuato, derivanti sia da minori tassi d'interesse, sia dalla elevata quota di rimborso durante il periodo di erogazione del mutuo;

che il predetto Ministero propone quindi di utilizzare tale maggiore disponibilità a copertura della quota statale delle varianti approvate direttamente dal Soggetto aggiudicatore, della quota statale prevista per la variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A, nonché della quota statale di un incremento delle somme a disposizione dell'Amministrazione concedente;

che, rispettivamente, con nota 18 giugno 2012, n. RA/44152, e nota 3 luglio 2012, n. 359, Roma capitale e la Regione Lazio assumono I'impegno di contribuire, secondo le percentuali a proprio carico già previste nell'Accordo del 29 maggio 2002, nell'Atto Aggiuntivo del 13 dicembre 2002 e nell'Atto Aggiuntivo del 29 luglio 2004, anche al finanziamento aggiuntivo delle varianti approvate direttamente dal Soggetto aggiudicatore (di importo complessivo pari a 34 milioni di euro), nonché dell'incremento, pari a 6,6 milioni di euro, delle somme a disposizione dell'Amministrazione concedente;

che, tenuto conto dell'insieme delle varianti considerate e dell'adeguamento di 11,1 milioni di euro dei «prezzi materiali da costruzione», di cui al citato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, il quadro economico relativo alle tratte T4 - T5, T6A, T7 e Deposito Graniti (cosiddetta «prima fase strategica») risulta così modificato:

(euro)

Tratte T4-T5-T6A-T7-Deposito graniti (Prima fase strategica)		**Coperture**			
		Statali		**Locali**	
		Delibera n. 65/03	**DL 162/2008**	**Roma Capitale**	**Regione Lazio**
Delibera CIPE n. 64/2009	**1.818.247.299,27**				
Compensazione adeguamento prezzi materiali	11.189.425,63		11.189.425,63		
Variante sost. “Terre TBM” (incluso accantonamento perizia n. 31/DL)	55.330.440,83	38.731.308,58		14.713.197,50	1.885.934,75
Varianti non sostanziali post delibera CIPE n. 64/2009	34.034.159,58	23.823.911,70		8.992.554,35	1.217.693,53
Adeguamento Somme Amministrazione	6.623.040,03	4.636.128,02		1.399.678,50	587.233,51
Variazione complessiva	107.177.066,07	67.191.348,30	11.189.425,63	25.105.430,35	3.690.861,79
Totale	**1.925.424.365,34**				

che per effetto del complessivo incremento di costo di 107,1 milioni di euro della prima fase strategica, il quadro economico generale del Tracciato Fondamentale della Linea C presenta un investimento complessivo pari ad 3.486,864 milioni di euro, così ripartito:

(milioni di euro)

Q.E. e ripartizioni finanziamenti (dicembre 2011)					
	T2	**T3**	**T4-5**	**T6A-T7-Dep**	
	Clodio/ Mazzini Colosseo/ Fori Imperiali	Colosseo/ Fori Imperiali San Giovanni	San Giovanni Alessandrino	Alessandrino Torrenova Monte Compatri/ Pantano	totale
Stato	538,607	554,401	626,095	656,465	2.375,568
Roma Capitale	138,499	142,560	369,304	163,952	814,315
Regione Lazio	92,333	95,040	0,000	109,608	296,981
Totale Investimento	769,439	792,001	995,399	930,025	
			1.925,424 (*)		
	3.486,864 (*)				

(*) Compresi 11,189 milioni di euro per “adeguamento prezzi materiali da costruzione – D.L. 162/2008”

che, per quanto riguarda la tratta T3 S. Giovanni - Colosseo, la somma di 7,8 milioni di euro imputata alla voce imprevisti è ora appostata per lo smaltimento delle terre provenienti da scavi con TBM.

Delibera:

1 Approvazione della variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvata, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A comprese nel tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano) della linea C della Metropolitana di Roma. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella variante approvata.

1.2 L'importo di 3.486,864 milioni di euro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il «limite di spesa» del tracciato fondamentale indicato al precedente punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui resta subordinata l'approvazione della variante sono riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

2. Altre disposizioni di carattere finanziario.

2.1 È autorizzato l'utilizzo di euro 67.191.348,30 a valere sull'incremento del capitale mutuato ricavabile dai contributi già assegnati da questo Comitato con la delibera n. 65/2003, a copertura della quota statale prevista per la variante di cui al punto 1.1 (euro 38.731.308,58), per le varianti approvate direttamente dal Soggetto aggiudicatore (euro 23.823.911,70), nonché per un incremento delle somme a disposizione dell'Amministrazione concedente (euro 4.636.128,02).

3. Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti la variante approvata con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE in ordine alla completezza degli elaborati.

3.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nella citata variante, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.

3.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 65/2003 sopra richiamata.

3.4 Il protocollo d'intesa tra la Prefettura competente-UTG, la Società Roma Metropolitane a r.l. e il Contraente generale, previsto al punto 4.3 della delibera n. 105/2004 citata nelle premesse, e relativo al «Tracciato fondamentale» della linea C della Metropolitana di Roma, deve essere riferito anche alle opere oggetto della variante approvata al punto 1 della presente delibera.

3.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.6 La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 1/2012, che non avrà quindi ulteriore corso.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 188

12A09622

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. **3/12**.

Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 - in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all'attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.

1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».

Inoltre, l'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, non è intervenuto sull'ambito di applicazione, nel settore dell'immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; dall'altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione».

La direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011 precisa che «per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».

La legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 ha soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2. Quanto all'attestato di idoneità abitativa, l'art. 29, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l'altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.

Si richiede che l'alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico. Dunque, al di là del *nomen juris* utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un'autocertificazione.

Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall'art. 40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art 40, comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Ciò in quanto la disposizione dettata dall'art. 9-*bis*, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza non può essere considerata speciale rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Tale norma, infatti, non ha carattere di specialità per quanto attiene al procedimento, con la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico che possano giustificare la non applicabilità della disciplina dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Sul punto può osservarsi che: *a)* il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di deroga ad un principio generale non è estensibile in via analogica ad ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione dello straniero e all'immigrazione è dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso art. 9-*bis* fa espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza.

È indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la legge n. 91 del 1992, ha voluto prevedere l'allegazione dei certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;

b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina specifica relativamente all'acquisizione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e valori costituzionali, sui quali è costruita la sovranità e la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che l'amministrazione non può chiedere documentazione che può acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.

Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le diposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall'art. 40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Resta fermo che i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

Roma, 17 aprile 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324

12A09636

CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. **6/12**.

Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

All'I.N.A.I.L.

All'I.N.P.S.

Alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili

All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Loro Sedi

All'ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'UPI
Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Loro Sedi

1. Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con l'art. 14, comma 6-*bis*, stabilendo che "nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni".

La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.

La norma non ha però fatto venire meno l'attualità del problema, più volte sollevato a questa Amministrazione, dell'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40.

Il privato può infatti richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell'art. 40,dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Tale conclusione consegue alla soluzione che si ritiene di condividere con riguardo al profilo della natura del DURC.

Il DURC è, invero, un certificato, avendo tutte le caratteristiche che l'art. 1, comma 1, lett. *f)*, d.P.R. n. 445 del 2000 richiede per definire tale un documento ("documento rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche").

A questa conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo che, con orientamento consolidato, ha affermato che il DURC costituisce una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6072; id. 4 agosto 2010, n. 5213; id., sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934; id., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874).

La natura di certificato è attribuita al DURC anche dall'art. 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che al comma 1 chiarisce che "Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento".

Tale essendo la natura del DURC, deve concludersi nel senso dell'applicabilità allo stesso dei principi dettati dal d.P.R. n. 445 del 2000. Aggiungasi che l'art. 44 bis, d.P.R. n. 445 del 2000, introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011 (applicabile per le fattispecie non rientranti nella previsione introdotta dall'art. 14, comma 6-*bis*, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5), ha espressamente previsto che "Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazio-

ni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore". In sostanza, il legislatore del 2011, nell'ambito della semplificazione delle certificazioni amministrative, ha tenuto conto delle peculiarità della disciplina relativa al DURC, prevedendo che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato dal privato, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000. In altri termini, il legislatore, mediante il richiamo alla specifica disciplina di settore, ha inteso includere le informazioni relative alla regolarità contributiva nell'ambito di applicazione del principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative, contenuto nel comma 1, lett. *a)*, del citato art. 15, ribadendo implicitamente che le uniche eccezioni sono quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore. In tali casi, infatti, l'Amministrazione — ricevuta l'autocertificazione — dovrà procedere, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato, "I controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultante dei registri da questa custoditi".

2. Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici.

Nella materia dei lavori pubblici l'acquisizione d'ufficio del DURC - peraltro già espressamente prevista dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. In queste ultime ipotesi, infatti, un eventuale ritardo nella richiesta del DURC può tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con conseguente maggiore onerosità degli stessi ed evidente responsabilità erariale del dipendente incaricato di chiedere il DURC agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. Si ricorda peraltro che le imprese interessate, secondo quanto chiarito da una nota congiunta del 26 gennaio 2012 dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., attraverso un'apposita funzione di consultazione disponibile su l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Modalità di effettuazione della richiesta del DURC.

Risulta alla scrivente che è prassi delle Amministrazioni inoltrare la richiesta di rilascio del DURC attraverso i canali della posta cartacea e che anche gli Istituti previdenziali e le Casse edili trasmettono nelle vie ordinarie, tramite posta, il documento.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l'inoltro della richiesta il servizio *on line* disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it. Si invitano, altresì, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili ad utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.

L'utilizzo di tale modalità, oltre a determinare indubbi risparmi di risorse economiche e amministrative, comporta anche una riduzione dei tempi per chiudere il procedimento di acquisto d'ufficio del DURC.

Nel caso in cui venga rilasciato d'ufficio, sul certificato deve essere apposta la dicitura "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

Roma, 31 maggio 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 358

12A09668

CIRCOLARE 20 luglio 2012, n. **7/12**.

Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Sede

1. Inquadramento.

Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione, che non prevede alcuna deroga, sì applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.

È bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.

Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza

coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.

È utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno del titolare.

Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che prevedono il periodo di validità del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 perché quest'ultimo non si pone in contrasto con le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è limitato a modificare la durata di validità delle stesse, portandola da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza prevista dal comma 1.

2. Patenti di guida.

Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.

La disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e *BE)* con una validità amministrativa fino a 15 armi (art. 7, n. 2, lett. *a)*.

Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. *d)*. In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di scadenza della patente o un trattino se la validita e illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *c)*". Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza.

La coincidenza della data di scadenza della patente con quella dì nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate *ante* art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.

Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada normativa speciale che deroga a quella generale.

Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito, l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle regole previste dal Codice per la strada della patente. È infatti solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.

Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune patenti di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D e a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica legale. Naturalmente l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC), di cui alla direttiva 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non avendo questa natura di documento di identità. Si tratta, infatti, di un certificato di qualificazione professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto.

In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.

Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 360

12A09669

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Oftacilox»

Estratto determinazione V&A/1097 del 7 agosto 2012

Medicinale: OFTACILOX.

Confezioni: 028476036 «3 mg/ml gocce auricolari, soluzione» flacone 5 ml 028476012 «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon-Couvreur S.A.

Tipo di modifida: B.II.e.1) modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito *a)* Composizione qualitativa e quantitativa - 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica relativa al materiale dei tappi del flacone: da: INEOS 100 GB-06 PP a: INEOS Eltex Med 100-MGI2 PP oppure Borealis Bormed HD800CF PP.

I lotti già prodotti possone essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09583

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «AT III Kedrion»

Estratto determinazione V&A/1098 dell'8 agosto 2012

Medicinale: AT III KEDRION.

Confezioni: 029378039 «2000 UI/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale 029378027» 1000 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 20 ml + set infusionale 029378015 «500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.P.A.

Tipo di modifica:

B.I.b.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

b) Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.II.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

g) Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei medicinali biologici o immunologici) di un parametro di specifica per questioni di sicurezza o di qualità

B.I.a.4) Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo

f) Aggiunta o soppressione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità

B.I.a.4) Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo

f) Aggiunta o soppressione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità

B.I.a.4) Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo

f) Aggiunta o soppressione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità

B.II.b.5) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito

a) Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione

Modifica Apportata: È autorizzata la variazione nei seguenti termini:

da: Specifiche del prodotto finito: Pyrogen: pyrogen free

a: Specifiche del prodotto finito: Endotossine batteriche (LAL cinetico): < 0.1 EU/IUATIII

da: Controllo degli step critici e degli intermedi: AT6: test di Potency (limite 5 ÷ 11 IU/ml); AT9: test di Potency (limite ≥ 50 I.U./ml); contenuto proteico (limite ≥ 6.6 mg/ml); sodio citrato (limite ≤ 8.0 mg/ml)

a: Controllo degli step critici e degli intermedi: AT6: test di Potency (limite 5 ÷ 11 IU/ml); Conta batterica(1) (limite ≤ 20 CFU/ml(2)) AT6 stabilizzata: Conta batterica(1) (limite ≤ 100 CFU/ml(2)) AT9: test di Potency (limite ≥ 50 I.U./ml); contenuto proteico (limite ≥ 6.6 mg/ml); sodio citrato (limite ≤ 8.0 mg/ml); Conta batterica(1) (limite ≤ 10 CFU/ml(2))

(1) In caso di fuori specifica, è richiesta l'identificazione microbica

(2) In caso di fuori specifica, sarà effettuato il test dei pirogeni sul prodotto finito in aggiunta al LAL test

da: Specifica del principio attivo: Bulk: Conta batterica (limite ≤30 CFU/ml)

a: Specifica del principio attivo: Bulk: Conta batterica (limite ≤ 10 CFU/ml)

da: Controllo degli step critici e degli intermedi: Prodotto infialato: Test LAL (limite ≤ 0.1 EU/IUATIII)

a: Controllo degli step critici e degli intermedi: Prodotto infialato: Test LAL (limite < 0.1 EU/IUATIII)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09585

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Metoprololo Angenerico»

Estratto determinazione V&A/1088 del 1° agosto 2012

Medicinale: METOPROLOLO ANGENERICO.

Confezioni: 035817030 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.P.A.

Tipo di Modifica:

B.II.b.4) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito

d) La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi

B.I I.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

B.II.b.3) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito

z) Altra variazione

Modifica Apportata: È autorizzata la variazione di seguito riportata:

Var. tipo II **BIIb4.d Change in the batch size (including batch size ranges) of the finished product**	
DA	**A**
Batch size: 300.000 tabltes	Batch size: 300.000 tablets **1.200.000 tabltes**

Var. tipo IB **BIIb3.z Change in the manufacturing process of the finished product – other variation**

Var. tipo IA **BIID1 CHANGE IN THE SPECIFICATION PARAMETERS AND/OR LIMITS OF THE FINISHED PRODUCT** **C. ADDITION OF A NEW SPECIFICATION PARAMETER TO THE SPECIFICATION WITH ITS CORRESPONDING TEST METHOD**	
DA	**A**
Final release/Shelf-life specification Related substances Single unknown impurity: NMT 1.0%	Final release/Shelf-life specification Related substances (by HPLC): **single known impurity: NMT 0.3%** **single unknown impurity: NMT 0.2%** **total impurities: NMT 0.5%**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09586

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Tantum Activ Gola»

Estratto determinazione V&A/1085 del 1° agosto 2012

Medicinale: TANTUM ACTIV GOLA.

Confezioni: 034015014 «0,25 % collutorio» flacone da 160 ml.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA.

Tipo di modifica:

B.II.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

e) Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del limite inferiore del pH del prodotto finito al rilascio e durante il periodo di stabilità da 8.5 - 9.5 a 8.0 - 9.5.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09587

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Ossigeno Medicair»

Estratto determinazione V&A/1094 del 1° agosto 2012

Medicinale: OSSIGENO MEDICAIR.

Confezioni:

039110224 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 5 litri;

039110580 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 16 Bombole in Acciaio da 30 litri con Valvola VI;

039110578 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 16 Bombole in Acciaio da 50 litri con Valvola VI;

039110566 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 12 Bombole in Acciaio da 50 litri con Valvola VI;

039110554 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 50 litri con Valvola VI;

039110541 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 40 litri con Valvola VI;

039110539 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 27 litri con Valvola VR;

039110527 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 27 litri con Valvola VI;

039110515 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 20 litri con Valvola VR;

039110503 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 20 litri con Valvola VI;

039110491 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 18 litri con Valvola VR;

039110489 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 18 litri con Valvola VI;

039110477 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 14 litri con Valvola VR;

039110465 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 14 litri con Valvola VI;

039110453 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 10 litri con Valvola VR;

039110440 «300 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio da 10 litri con Valvola VI;

039110426 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 420 litri;

039110414 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 900 litri;

039110402 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in alluminio con Valvola VR da 2 litri;

039110390 «100 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 2 litri;

039110388 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 16 Bombole in Acciaio con Valvola VI da 40 litri;

039110376 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 12 Bombole in Acciaio con Valvola VI da 40 litri;

039110364 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 16 Bombole in Acciaio con Valvola VI da 50 litri;

039110352 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Pacco Bombola da 12 Bombole in Acciaio con Valvola VI da 50 litri;

039110349 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 50 litri;

039110337 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 40 litri;

039110325 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 27 litri;

039110313 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 27 litri;

039110301 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 20 litri;

039110299 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 20 litri;

039110287 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 14 litri;

039110275 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 14 litri;

039110263 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 10 litri;

039110251 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 10 litri;

039110248 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 7 litri;

039110236 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 7 litri;

039110212 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 5 litri;

039110200 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 3 litri;

039110198 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 3 litri;

039110186 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VR da 2 litri;

039110174 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 2 litri;

039110162 «200 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 1 litro;

039110150 «120 Bar Gas Medicinale Compresso» Bombola in Acciaio con Valvola VI da 1 litro;

039110147 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 46 litri;

039110135 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 41 litri;

039110123 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 37 litri;

039110111 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 31 litri;

039110109 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 25 litri;

039110097 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 21 litri;

039110085 «Gas Medicinale Criogenico» Contenitore Criogenico Mobile da 12 litri.

Titolare AIC: Medicair Italia s.r.l.

Tipo di Modifica:

B.I.a.1) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea;

b) Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanzaattiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

Modifica Apportata: È autorizzato l'inserimento del sito produttivo Linde Gas Italia srl, sito in Terni, viale Brin, 128, tra i fornitori della sostanza attiva Ossigeno FE per la produzione del farmaco Ossigeno Medicair Gas Medicinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09588

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Keyvenb»

Estratto determinazione V&A n. 1096 del 6 agosto 2012

Medicinale KEYVENB.

Titolare A.I.C. Kedrion S.P.A.

Tipologia: rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio relativi alla determinazione n. 872 del 21 giugno 2012 e al relativo estratto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 n.d. del 21 luglio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Medicinale: KEYVENB.

Confezioni:

038059010 «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

038059010 «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

038059010 «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

038059010 «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

038059022 «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 45 ml + set infusionale;

038059022 «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 45 ml + set infusionale;

038059022 «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 45 ml + set infusionale;

038059022 «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 45 ml + set infusionale;

038059034 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 500 UI in 10 ml;

038059034 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 500 UI in 10 ml;

038059034 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 500 UI in 10 ml;

038059034 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 500 UI in 10 ml;

038059046 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 2500 UI in 50 ml + set infusionale;

038059046 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 2500 UI in 50 ml + set infusionale;

038059046 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 2500 UI in 50 ml + set infusionale;

038059046 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 2500 UI in 50 ml + set infusionale,

leggasi:

Medicinale: KEYVENB.

Confezioni:

038059010 «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

038059022 «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 45 ml + set infusionale;

038059034 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 500 UI in 10 ml;

038059046 «50 UI/ml soluzione per infusione» flaconcino con 2500 UI in 50 ml + set infusionale.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09589

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Bamifix»

Estratto determinazione V&A/1095 del 2 agosto 2012

Medicinale: BAMIFIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 026021028 «600 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026021028 «600 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Tipo di Modifica: B.I.a.1) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

b) Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

Modifica apportata: È autorizzata la variazione relativa all'introduzione del nuovo fabbricante di API Bamifillina cloridrato «Euticals S.p.a.» che ha il sostegno di un ASMF.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09590

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo AJA Registrars Italia srl, in Fiumicino, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione di cui ai mandati M/124 ed M/100.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo AJA Registrars Italia srl – Via delle Arti, 123 - 00054 Fiumicino (Roma) - già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di cui ai mandati: M/124 per le norme di seguito riportate: EN 12591:2009, EN 138080:2005, EN 13924:2006; M/100 per la norma: EN 13693:2004, EN 13747:2005, EN 14992:2007.

Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9 , punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09623

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo ICMQ S.p.A., in Milano, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'organismo «ICIM S.p.a.», via G. De Castillia n. 10 - 20124 Milano, già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: M100 EN EN 15037-3:2001; M112 EN 14229:2010; M120 EN 1090-1/AC:2010; M124 EN 14023:2010, EN 14695:2010; M128 EN 14889-1:2006. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale del 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09624

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo APAVE Italia CPM S.r.l., in Bienno, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'organismo «APAVE Italia CPM S.r.l.», via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato a rinnovare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di cui al mandato M/125 per le norme di seguito riportate: EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 12260:2002, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13224:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004, EN 13450:2002/AC:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09625

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo ICIM S.p.A., in Sesto San Giovanni, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'organismo «ICIM S.p.a.», piazza Don E. Mapelli n. 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato a rinnovare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di cui ai mandati: M/125, M120, M124 per le norme di seguito riportate: M125 EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007; M120 EN 14399-1:2005; M124 EN 13108-1:2006/AC:2008, EN 13108-2006/AC:2008, EN 13108-3:2006/AC:2008, EN 13108-4:2006/AC:2008, EN 13108-5:2006/AC:2008, EN 13108-6:2006/AC:2008, EN13108-7:2006/AC:2008. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09626

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo ICIM S.p.A., in Sesto San Giovanni, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'organismo «ICIM S.p.a.», piazza Don E. Mapelli n. 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di cui al mandato: M/125 per le norme di seguito riportate: EN 13383-1:2002/AC;2004, EN 13450:2002/AC:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09627

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo I.R.C.M. Masini S.r.l., in Rho, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'organismo «I.R.C.M. Masini S.r.l.», via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato a rinnovare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate M104 EN1475:1999/A!:2002/AC:2007, EN 12446:2011; M107 EN 13249:2000/A1:2005, EN13250:2000/A1:2005, EN 13251:2000/A1:2005, EN 13252:2000/A1:2005, EN13252:2000/A1:2005, EN13254:2000/A1:2005, EN13255:2000/A1:2005, EN13256:2000/A1:2005, EN 13257:2000/A1:2005, EN 13265:2000/A1:2005; M116 EN 998-2:2000, EN 845-1:2003, EN 845-2:2003; M125 EN13055-1:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, 13383-1:2002/AC:2004, EN 12620:2002/A1:2008, EN 13242:2002/A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09628

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo Istituto Giordano S.p.A., in Bellaria Igea Marina, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'Organismo Istituto Giordano S.p.a., via Rossini n. 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN) - già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate: M100 EN 15037-2:2011, EN 15037-3:2011; M112 EN 14229:2010. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09629

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo SGM S.r.l., in San Mariano di Corciano, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'Organismo SGM S.r.l., via Y. Gagarin n. 69/71 - 06070 San Mariano di Corciano (PG) - già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato a rinnovare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate: M125 EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 12620:2002+2002+1.2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13005-2:2004, EN 13383-1:2002/AC:2004, EN 13450:2002/AC:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09630

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo Tecno Piemonte S.p.A., in Lenta, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'Organismo Tecno Piemonte S.p.a., Strada statale Valsesia n. 20 - 13035 Lenta (VC), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate: M100 EN 15037-2:2011, EN 15037-3:2011, EN 15037-4:2010; M112 EN 14229:2010; M120 EN 1090-1:2009/AC:2010; M127 EN 15274:2007, EN 15275:2007. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09631

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo TUV Italia srl, in Sesto San Giovanni, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'Organismo TUV Italia S.r.l., via G. Carducci n. 123 - 2009 Sesto San Giovanni (MI), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato a rinnovare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate: M125 EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 12620:2002+2002+1.2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13005-2:2004, EN 13383-1:2002/AC:2004, EN 13450:2002/AC:2004; M116 EN 998-2:2010, EN 771-1:2011, EN 771-2:2011, EN 771-3:2011, EN 771-4:2011, EN 771-5:2011, EN 771-6:2011. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09632

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo A.N.C.C.P. srl, in Napoli, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 agosto 2012 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo A.N.C.C.P. srl - Via G.Porzio - 81141 Napoli - già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di cui al mandato: M/120 per le norme di seguito riportate: EN 1090-1:2009/AC:2010. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9 , punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A09634

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-207) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00